

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DENOMINATO MONTE D'ACCODDI

TRA

Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito solo MiBACT) - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna (di seguito solo Direzione Regionale), con sede in Cagliari, Via dei Salinieri, 20, C.F. 92080610907, legalmente rappresentato dal Direttore Regionale, Dott.ssa. Maria Assunta Lorrai, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale medesima

E


Il Comune di Sassari (di seguito solo Comune) con sede in Piazza del Comune (C.F. 00239740905), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Gianfranco Ganau, domiciliato per la carica presso il Comune di Sassari, Piazza del Comune a Sassari.

PREMESSO

- che il sito archeologico denominato Monte d'Accoddi è costituito dai resti archeologici che ricadono nell'area di proprietà demanio pubblico dello Stato, ramo Pubblico Istruzione individuata al catasto al foglio 4 particella 70 come da planimetria allegata sub lett. A);
- che detti resti archeologici, appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 (di seguito solo Codice), risultano tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice;
- che il MiBACT, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, persegue le finalità di coordinamento, armonizzazione ed integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 111 ss. (capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali", titolo II, parte seconda) del Codice, tramite modalità compatibili con le esigenze di tutela;
- che con riferimento al sito archeologico *de qua* è interesse condiviso dal MiBAC e dal Comune, che con appositi accordi e convenzioni ha collaborato alla tutela, fruizione, alla manutenzione e alla promozione dell'area archeologica (LR 2/94 Art. 36 e successive modifiche- anni 1994/1999; convenzione tra Comune e Soprintendenza Archeologica - LR 37/98 art 19- anni 2000/2006; LR 4/2000 anni 2008/ 2010), al fine di sviluppare in modo coordinato ed organico le sopra richiamate attività di valorizzazione nell'osservanza delle forme e dei principi contemplati dalla legislazione vigente in materia;
- che il Comune ha continuato, nell'attesa della sottoscrizione del presente Accordo, a gestire l'area archeologica in ottemperanza alle precedenti convenzioni;
- che, pertanto, è intendimento comune tra le medesime parti, in attuazione del presente accordo ed anche al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni culturali (nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro), promuovere, d'intesa e nell'ambito di un rapporto di leale e reciproca collaborazione istituzionale, tutte le iniziative volte al perseguimento di obiettivi integrati di valorizzazione, di promozione e di tutela del sito archeologico, nonché, delle altre risorse archeologiche ubicate nel territorio comunale di Sassari, comprese le iniziative di indagine archeologica e la programmazione di attività culturali di interesse comune, anche col concorso dell'iniziativa privata, previo il reperimento di idonei finanziamenti di supporto;
- che la valorizzazione del sito archeologico non può prescindere da tutti gli idonei interventi ordinari e straordinari di pulizia e manutenzione;

VISTI

- la legge 07.08.1990 n. 241, ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni", il cui comma 1 prevede che " Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto ministeriale 11.12.1997, n. 507 ss. mm. ii., concernente il "Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato";
- gli artt. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale) e 111 ss, capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali", titolo II, parte seconda, del Codice;



considerato che le premesse integrano in via sostanziale il presente atto;

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO

Art. 1) I resti archeologici, mobili e immobili, del sito archeologico denominato Monte d'Accoddi, come in premessa meglio identificato, restano in consegna alla Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro (di seguito solo Soprintendenza). Il MiBACT curerà, attraverso la medesima Soprintendenza, ed eventualmente con il concorso di altri soggetti a ciò legittimati, i relativi compiti istituzionali (tutela, conservazione, restauro, scavo archeologico, documentazione e catalogazione).

Art.2) La Direzione Regionale, al fine di consentire l'ottimale attuazione del presente accordo e l'efficace espletamento delle attività di valorizzazione del sito archeologico da parte del Comune, concede a titolo gratuito, al medesimo Comune, la disponibilità del medesimo sito.

In particolare il Comune curerà, secondo le modalità precisate nell'annesso regolamento e nella puntuale osservanza delle vigenti normative generali e di settore, le attività di seguito elencate con assoluta esclusione degli usi previsti negli artt. 106 e 107 del Codice per i quali rimane ferma la disciplina concessoria ivi prevista.

1. Accoglienza, informazione e accompagnamento del pubblico e gestione dei servizi di biglietteria;
2. assistenza e guida ai visitatori;
3. servizio di bookshop e di vendita di souvenir;
4. attività di promozione culturale;
5. servizi di caffetteria e di ristorazione.

E' vietata all'interno del sito archeologico ogni forma di attività a scopo di lucro ulteriore a quelle sopra specificate.

Il Comune provvederà inoltre alla:

6. vigilanza del sito archeologico;
7. pulizia e raccolta dei rifiuti;
8. cura e manutenzione ordinaria di tutte le strutture e opere connesse alla fruizione pubblica. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno oggetto di specifici accordi secondo le necessità di conservazione e le disponibilità finanziarie di diversa origine.

Art.3) Gli introiti derivanti dai diversi servizi offerti al pubblico e gli oneri connessi sono di spettanza esclusiva del Comune. Le modalità di accesso e le clausole di esenzione e riduzione sono quelle previste dal sopra citato D. M. 507/1997 e ss. mm e ii.

Il MiBACT comunicherà al Comune le indicazioni sulle eventuali agevolazioni tariffarie per l'accesso al sito in occasione delle manifestazioni culturali dal medesimo organizzate quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Settimana della Cultura e le Giornate Europee del patrimonio.

Art. 4) Il Comune è tenuto a svolgere la propria attività con la massima diligenza e non potrà, comunque, effettuare alcun intervento conservativo (ai sensi dell'art 29 del Codice) sui beni archeologici senza informativa preventiva alla Soprintendenza e successiva formale autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del Codice relativamente alle situazioni di assoluta urgenza. Ogni pericolo di deterioramento, danneggiamento e distruzione anche parziale del sito archeologico affidato in gestione, dovrà essere comunicato immediatamente alla Soprintendenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.5) La Soprintendenza potrà svolgere, in ogni momento e tramite il proprio personale, le attività di controllo sia sulla modalità di gestione dell'area affidata al Comune, sia sulla qualità dei servizi offerti all'utenza, disponendo a tal fine tutte le ispezioni e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

Art.6) Per la gestione delle attività di valorizzazione il Comune, sentita la Soprintendenza, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, nella scrupolosa osservanza delle vigenti normative e con particolare riferimento alla legislazione in materia di lavoro.

In ogni caso il Comune sarà unico e diretto responsabile di tutti gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi dipendenti, dai suddetti collaboratori o da altri soggetti a qualsiasi titolo dal medesimo Comune incaricati.

Sarà cura del Comune comunicare alla Direzione Regionale gli estremi di eventuali soggetti a cui viene affidata la gestione totale o parziale delle attività di cui all'art.2).

Art.7) Il Comune rimane, altresì, unico e diretto responsabile nei confronti dei terzi per danni cagionati nell'esercizio dell'attività di gestione. Pertanto il Comune si obbliga a stipulare idoneo contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in conseguenza di danni comunque collegati alla gestione affidata.

Art.8) Il presente accordo non esclude la possibilità di temporanea sospensione, riferita all'intero sito archeologico o a singole parti di essa, qualora la Soprintendenza debba effettuare lavori di scavo, restauro o manutenzione che richiedano la totale o parziale chiusura al pubblico. In tale caso verranno concordati tra le parti i tempi e i modi.

Nessun indennizzo o risarcimento spetterà comunque al Comune per il mancato utilizzo durante il periodo di sospensione.

Resta inteso che il periodo di sospensione non sarà computato nel decorso del termine di durata del presente accordo, il cui termine finale sarà, pertanto, corrispondentemente posticipato.

Art.9) La presente convenzione ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data della sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente per un pari periodo, salvo formale e motivata disdetta di una delle parti, da notificare tramite raccomandata A.R. entro tre mesi antecedenti alla naturale scadenza.

Art.10) Il MiBACT si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo in caso di inottemperanza da parte del Comune alle disposizioni ivi contenute, senza che il medesimo Comune possa avanzare pretese risarcitorie od indennitarie di sorta.

Il recesso determinerà la risoluzione di pieno diritto dell'accordo, salva la facoltà del MiBACT di pretendere dal Comune inadempiente il risarcimento integrale degli eventuali danni subiti.




Art.11) Qualsiasi modifica od integrazione al presente atto e all'allegato regolamento attuativo potrà essere apportata, esclusivamente, tramite formale accordo stipulato a tal fine tra le medesime parti.

Art. 12) Eventuali oneri fiscali dipendenti dal presente accordo saranno a carico del Comune.

Art.13) Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo sarà di competenza esclusiva del foro di Cagliari.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare, viene letto e sottoscritto per piena ed incondizionata accettazione delle parti.

Cagliari.....

<p>Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna Il Direttore Regionale</p>  	<p>Il Comune Il Sindaco</p> 
--	---